

**REGOLAMENTO (CE) N. 2337/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo
all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1881/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2002 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾, per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1999, il 2000 e il 2001, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i limoni, le mele e le pere.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 299 dell'11.11.2002, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.